

CITTA' DI MEDA



STATUTO DELLA CONSULTA “MEDA-GIOVANI”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 29.09.2022

INDICE

| | |
|---|----------|
| Art. 1 - Istituzione | 3 |
| Art. 2 - Finalità | 3 |
| Art. 3 - Organi | 3 |
| Art. 4 - Presidente, Vicepresidente e Segretario | 4 |
| Art. 5 - Assemblea | 4 |
| Art. 6 Decadenza | 5 |
| Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea | 5 |
| Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni | 5 |
| Art. 9 - Relazione annuale e argomenti | 5 |
| Art. 10 - Sede | 6 |
| Art. 11 - Modifiche dello Statuto | 6 |
| Art. 12 - Disposizione finale | 6 |

Art. 1 - Istituzione

1. Il Comune di Meda istituisce la Consulta “MEDA-GIOVANI”, quale organismo permanente sulla gioventù, la socialità e lo sport medese, per favorire e promuovere la partecipazione dei giovani e delle associazioni alla vita politica, sociale e culturale della Città.
2. La durata della Consulta e della consiliatura comunale coincidono. In considerazione di ciò, entro il termine ordinario di tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale il Presidente della Consulta deve procedere al rinnovo dell’Assemblea.
3. Nella prima riunione la Consulta è insediata dal Sindaco, dall’ Assessore competente o dal Consigliere comunale delegato alla materia.

Art. 2 – Finalità

1. Nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale, la Consulta è organo di consulenza e di impulso nelle materie afferenti alle politiche giovanili.
2. In particolare la Consulta persegue le seguenti finalità:
 - a) favorisce la partecipazione dei giovani e delle associazioni alla vita pubblica locale e l’avvicinamento all’attività amministrativa comunale;
 - b) se richiesti, fornisce pareri, né obbligatori né vincolanti, sugli atti dell’Amministrazione comunale sulle tematiche giovanili;
 - c) propone atti amministrativi all’Amministrazione comunale inerenti alle tematiche giovanili;
 - d) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti alle tematiche giovanili;
 - e) favorisce il raccordo tra le istituzioni comunali e le realtà locali che si occupano di prevenzione, benessere e sani stili di vita, politiche giovanili;
 - f) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i forum presenti nel territorio provinciale e regionale, nazionale ed internazionale;
 - g) raccoglie informazioni nei settori di interesse quali ambiente, cultura, lavoro, mobilità all’estero, scuola, spettacolo, sport, tempo libero, università e volontariato.
 - h) con particolare riferimento allo sport, favorisce e costruisce una rete tra le associazioni sportive e le realtà giovanili per il sostegno allo sport quale elemento di uno stile di vita sano, per la promozione di iniziative comuni o l’individuazione delle soluzioni per la risoluzione di problemi.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - il Presidente
 - il Vicepresidente
 - il Segretario

- l'Assemblea

Art. 4 - Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario della Consulta sono eletti dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea durante la sua prima riunione.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti del Comune di Meda e delle associazioni ivi presenti e viene coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza.
3. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'assemblea con l'indicazione:
 - dell'ordine del giorno;
 - dei componenti presenti ed assenti;
 - del breve resoconto della discussione;
 - dell'esito delle votazioni, ove previste.

Art. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di discussione e di deliberazione della Consulta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Questi ultimi sono stabiliti dai membri di diritto di cui al comma 2.
2. Compongono di diritto l'Assemblea:
 - a) un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza.
 - Per la loro indicazione il Consiglio comunale procede con votazione ai sensi dell'art. 46bis e s.m.i. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
 - b) l'Assessore, gli Assessori e/o il Consigliere comunale delegato alla materia delle politiche giovanili e/o sportive.
3. Compongono altresì l'Assemblea:
 - a) un rappresentante per ciascuna associazione, riconosciuta o non, fondazione, comitato e ente comunque denominato che aderisca alla Consulta e che sia rappresentativo e attivo nel Comune di Meda.
 - Si intende per rappresentativa quando opera sul territorio comunale con iniziative di carattere assistenziale, culturale, filantropico o sociale a favore della collettività medese da almeno tre anni.
 - Ogni associazione, fondazione comitato e organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata e inviata al Presidente della Consulta giovanile.
 - Con riferimento alle associazioni e organizzazioni sportive, l'iscrizione alla Consulta è subordinata all'affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
 - b) due rappresentanti degli studenti per ogni Istituto scolastico secondario di secondo grado presente in Meda;
 - c) un rappresentante degli oratori.
4. I componenti dell'assemblea, ad eccezione dei componenti di diritto, devono avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Al fine di garantire la massima partecipazione alla Consulta, nel caso in cui l'associazione, la fondazione, il comitato o l'ente non fosse in grado di indicare

un rappresentante con i limiti di età indicati, previa comunicazione di indisponibilità di giovani che rispondono ai suddetti requisiti, può derogare ad esso come avviene per i membri di diritto.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia il pubblico non può partecipare alla discussione né alla votazione.
6. Su invito del Presidente, alle riunioni possono partecipare con diritto di parola esperti o altre personalità.
7. Il Dirigente del Settore servizi alla persona e Sport, o suo delegato, ha la facoltà di partecipare ai lavori dell'Assemblea con mero ruolo consultivo.

Art. 6 – Decadenza

1. Ogni associazione, fondazione, comitato e organizzazione decade dalla rappresentanza nella Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, il membro effettivo o quello supplente non partecipino all'Assemblea.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dai due terzi dei componenti. Possono altresì richiederne la convocazione straordinaria il Sindaco o due terzi dei Consiglieri comunali.
2. In via ordinaria la convocazione avviene con un preavviso di dieci giorni dalla data dell'Assemblea stessa tramite posta elettronica. È, tuttavia, consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Le riunioni hanno luogo almeno due volte l'anno.
4. Il Presidente della Consulta e quello della Commissione consiliare “Servizi alla persona ed alla comunità” possono convocare, in accordo, riunioni congiunte con finalità consultive.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto dei componenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. In ogni caso, in quanto organo consultivo, le deliberazioni della Consulta Giovanile non vincolano il Consiglio e la Giunta comunale.

Art. 9 – Relazione annuale e argomenti

1. Tramite il Presidente o un portavoce scelto da questi, la Consulta relaziona sulla propria attività al Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo comunale. In alternativa presenta una relazione scritta sulla propria attività al Presidente del Consiglio comunale, che ne dà lettura nella medesima occasione.

2. All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea, il Segretario legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione.
3. Al termine di ogni riunione ciascun componente può proporre gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva, ferma la disposizione di cui all'art. 5, co. 1.

Art. 10 - Sede

1. La sede della Consulta è, di norma, la Casa delle Associazioni "Carlo Maria Martini" di Meda. La Giunta comunale può individuarne una diversa, purché in immobili pubblici.
2. La Consulta si impegna a fornire al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza:
 - l'elenco aggiornato dei nominativi dei membri della Consulta;
 - l'elenco delle convocazioni della Consulta;
 - i verbali delle sedute della Consulta.

Art. 11 - Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione.
2. L'Assemblea può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Art. 12 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle leggi e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.